

**Città di Tarcento**

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Piano di eliminazione delle barriere architettoniche n. 1 (PEBA 1). Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS – D. lgs. n. 152/2006) e individuazione dei soggetti competenti

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **16** del mese di **GENNAIO** alle ore **12:00** si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020. Fatto l'appello nominale e verificata la presenza.

Risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente / Assente</b>
Steccati Mauro	Sindaco	Presente
Toso Luca	Vice Sindaco	Presente
Beltrame Roberto	Assessore	Presente
Falciglia Marco	Assessore	Presente
Fina Silvia	Assessore	Assente
Prando Donatella	Assessore	Presente

Risultano n°. 5 presenti

Risultano n°. 1 assenti

Assiste il Segretario dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Steccati nella sua qualità di Sindaco ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Piano di eliminazione delle barriere architettoniche n. 1 (PEBA 1). Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Screening di VAS – D. lgs. n. 152/2006) e individuazione dei soggetti competenti

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale è intenzionata ad approvare il suo primo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito PEBA) e che, sulla base dei finanziamenti ottenuti, è stato affidato l'incarico ad uno studio di progettazione esterna per l'elaborazione del piano;

VERIFICATO che il PEBA, quale piano di settore:

- è uno strumento di pianificazione comunale per identificare, programmare e rimuovere gli ostacoli negli edifici pubblici e spazi urbani, rendendoli accessibili a tutti, introdotto dall'art. 32 della L. 41/1986 e integrato dalla L. 104/1992, con l'obiettivo di attuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo inclusione e autonomia per le persone con disabilità.
- analizza il territorio comunale (edifici pubblici, spazi aperti, ecc.) per rilevare le barriere architettoniche (ostacoli fisici, sensoriali, ecc.);
- propone delle soluzioni tecniche di progetto, con relativa stima dei costi, stabilisce delle priorità e individua una programmazione per l'attuazione degli interventi;

VISTI i seguenti riferimenti normativi/regolamentari/informativi regionali in tema di PEBA:

- la L.R. n. 10/2018 “Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità”;
- le “*Linee Guida per la predisposizione del Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)*” emanate dalla Regione FVG (approvate con Decreto n. 2583 del 30/06/2020)
- la nota Prot. n. 0269162/P/GEN del 25/11/2022 avente ad oggetto “*Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica*”, sottoscritta dall'arch. Amanda Burelli, direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio regionale, che precisa che “*si ritiene che non si possa escludere a priori il PEBA dalla fattispecie dei piani da sottoporre preliminarmente a verifica di assoggettabilità (cosiddetto screening) di VAS*”;

ATTESO che l'incarico per il servizio di redazione del PEBA è stato affidato con determinazione del responsabile dell'area n. 682 del 28/10/2024 allo studio Tabula Architetti associati di Pordenone (P.I. 01513590933) degli architetti Erica Gaiatto e Francesco Casola;

VISTI gli elaborati di bozza inerenti al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche n. 1 (di seguito PEBA 1) predisposti dal suddetto studio Tabula Architetti come di seguito elencati, trasmessi al prot. com. n. 853 il 14/01/2026:

- 01 Elenco elaborati
- 02 Relazione con report tematici
- 03.1 Fase 1 - Analisi tecnica del contesto territoriale e definizione degli ambiti oggetto del piano – Relazione (aggiornamento)
- 03.2 Fase 1 - Analisi tecnica del contesto territoriale e definizione degli ambiti oggetto del piano – Planimetria (aggiornamento)
- 04 Ambito urbano Schede delle criticità con mappatura della criticità

- 05 Ambito urbano Schede di sintesi con estratto planimetrico per l'identificazione del percorso ed assegnazione della priorità primaria
- 06 Ambito cimiteriale Schede delle criticità con mappatura delle criticità Scheda di sintesi
- 07 Abaco delle principali soluzioni meta-progettuali
- 08 Rapporto ambientale preliminare (RAP) Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS;

VISTE le seguenti direttive e norme di settore correlate alla VAS:

- la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n.152 "*Norme in materia ambientale*" che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;
- la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 "*Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*";
- la L. r. n. 16 del 5 dicembre 2008 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*";

ATTESO quindi che il PEBA è configurato come uno strumento di programmazione e pianificazione territoriale e pertanto, al fine della valutazione di sostenibilità e degli impatti significativi sull'ambiente il piano in argomento, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D. lgs. n. 152/2006 (trattasi di una piccola area/modifica minore), deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del citato decreto;

PRESO ATTO dello specifico documento "*Rapporto ambientale preliminare (RAP) Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS*" facente parte degli elaborati di progetto, che si conclude con la frase "*alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Tarcento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica*";

RITENUTO, in osservanza delle leggi in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), **di avviare il processo** di VAS relativo al PEBA 1, con la verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del D. lgs. n.152/2006;

VISTO il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 – parte seconda, art. 12, comma 2, che prevede che "*L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, **individua i soggetti** competenti in materia ambientale da consultare e **trasmette** loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. **Il parere è inviato entro trenta giorni** all'autorità competente ed all'autorità procedente*";

VISTA la L. r. 05/12/2008 n. 16 in particolare l'art. 4, inerente alla pianificazione urbanistica comunale, che prevede [--\_Hlk219358286--]che l'autorità competente, per le finalità di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006, è la Giunta Comunale mentre l'autorità procedente è il Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, viste le finalità del piano in argomento, che interessa una programmazione di lungo tempo di possibili opere pubbliche da realizzare all'intero territorio comunale e atteso che lo stesso viene avviato sulla base delle leggi nazionali di settore e secondo i principi della legge

regionale n. 10/2018, di poter ritenere replicabile quanto riportato al punto precedente ovvero di riconoscere come **autorità competente**, per le finalità di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006, la **Giunta Comunale**, e di individuare come **autorità procedente** il **Consiglio Comunale**;

RITENUTO, in considerazione dei contenuti del piano in oggetto, **di individuare** i seguenti soggetti competenti in materia ambientale a cui inviare gli elaborati costituenti il piano, ivi compreso il “*Rapporto ambientale preliminare (RAP) Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS*”, affinché possano esprimere il proprio parere in merito:

- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente- ARPA F.V.G.;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASU FC;

RICHIAMATO il fatto che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri dai suddetti soggetti competenti è fissato in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria (art. 12, c. 2 D. lgs. n. 152/2006);

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  
Stante l'urgenza, ad unanimità:

## **D E L I B E R A**

- 1) DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente deliberazione;
- 2) DI DARE AVVIO alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA n. 1), ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. n. 152/2006;
- 3) DI DARE ATTO che gli elaborati che compongono il piano in argomento e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sono puntualmente indicati nelle premesse;
- 4) DI RECEPIRE E FARE PROPRI i contenuti del “*Rapporto ambientale preliminare (RAP) Verifica di assoggettabilità a procedura di VAS*”, che si conclude con la frase “*alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Tarcento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica*”;
- 5) DI INDIVIDUARE ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.lgs.152/2006 i seguenti soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:
  - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
  - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente- ARPA F.V.G.;
  - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASU FC;
- 6) DI DARE ATTO che i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte dei soggetti individuati al precedente punto sono determinati in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, e che successivamente, tendendo conto dei contributi pervenuti, l'autorità competente emetterà il provvedimento conclusivo;
- 7) DI RENDERE pubblico sul sito web comunale il presente atto;

8) DI DEMANDARE al Responsabile della 2<sup>a</sup> Unità Operativa dell'Area Tecnica ogni provvedimento conseguente e susseguente derivante dal presente atto;

**INDI**

Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.

Parere Tecnico:

Favorevole

Arch. Federico Canciani

Letto, confermato e sottoscritto,

IL Sindaco  
Mauro Steccati

IL Segretario  
Dott.ssa Maria Concetta Monetti

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16/01/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/01/2026, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente deliberazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Tarcento, lì 16/01/2026

Il responsabile della Pubblicazione  
Arianna Fabbro

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Lì

Il Responsabile del Procedimento